

COMUNE DI VILLA LAGARINA

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
AUTOCERTIFICAZIONI,  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED  
ISTANZE DA INOLTARE ALLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

## INDICE:

<b>ART. 1 Oggetto.</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>ART. 2 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni</b> <b>(art. 2 della Legge 15/68).</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>ART. 3 Dichiarazioni temporaneamente sostitutive</b> <b>(art. 3 della Legge 15/1968).</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>ART. 4 Modalità relative alla redazione e presentazione</b> <b>delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive</b> <b>di cui all'art. 3 della Legge n. 15/1968.</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>ART. 5 Presentazione della documentazione definitiva.</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>ART. 6 Regolarizzazione e rettifica.</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>ART. 7 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà</b> <b>(art. 4 della Legge 15/1968).</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>ART. 8 Istanze.</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>ART. 9 Validità delle dichiarazioni.</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>ART. 10 Autentiche di copie.</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>ART. 11 Semplificazione dell'attività amministrativa.</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>ART. 12 Firme a domicilio.</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>ART. 13 Commissione Comunale.</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>ART. 14 Norma di rinvio.</b>	<b>Pag. 13</b>

## **ART. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di documentazione amministrativa in attuazione della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, delle successive modifiche e integrazioni apportate alla medesima e della Legge 15 maggio 1997 n. 127.
2. Esso stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

## **ART. 2**

### **Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 2 della Legge 15/68)**

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche gli interessati possono comprovare alla Pubblica Amministrazione con dichiarazioni che sostituiscono le normali certificazioni, i seguenti fatti o stati personali: la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe o nubile, di coniugato, separato o divorziato, di vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 decimo comma della Legge 15 maggio 1997 n. 127, la sottoscrizione di cui al comma precedente non necessita di autentica.
3. Per le dichiarazioni di cui al primo comma non sono dovute imposte o diritti.
4. L'Amministrazione adotta il provvedimento sulla base delle suddette dichiarazioni senza richiedere all'interessato nella fase successiva l'esibizione della certificazione, salvo che ritenga di provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato in presenza di un ragionevole dubbio di non conformità al vero.

## **ART. 3**

### **Dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art. 3 della Legge 15/1968)**

1. I soggetti che, nel produrre all'Amministrazione istanze, debbano comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al secondo comma possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi art. 3 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.
2. La dichiarazione sostitutiva di cui al primo comma può riguardare i seguenti stati fatti o qualità personali:
  - a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di

specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

- b) esito di partecipazione a concorsi e conseguimento di borse di studio;
- c) stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione;
- d) professione esercitata, attività lavorativa prestata o in atto, incarichi assunti e destinazioni di servizio, attestazione dei servizi di impiego pubblico o privato prestati, fatto salvo quanto previsto nel successivo quarto comma nonché quanto più specificatamente previsto dalle vigenti norme di legge e regolamentari in materia;
- e) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- f) qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente o di casalinga;
- g) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti;
- h) attestazioni in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;
- i) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili, titoli o incarichi ricoperti in enti privati o pubblici; status di invalido, mutilato, orfano e simili;
- j) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto o la regolare posizione rispetto ad obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla posizione di datore di lavoro;
- k) regolare posizione rispetto agli obblighi tributari nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere nonché l'insussistenza nei confronti del dichiarante di procedure pendenti per la contestazione di illeciti in materia di retribuzione dei dipendenti;
- l) possesso e numero codice fiscale e della partita IVA;
- m) assenza sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali o cooperative, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;
- n) assenza di condanne per un reato che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- o) assenza di comunicazioni di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità secondo le norme vigenti;

- p) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;
- q) situazione patrimoniale, personale o del proprio nucleo familiare, situazione finanziaria, fiscale; redditi goduti o in godimento; carichi familiari;
- r) dichiarazioni attinenti i dati catastali, l'edilizia e l'urbanistica in genere, l'abitabilità e l'agibilità;
- s) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;
- t) titolarità di licenze, autorizzazione amministrative e consimili atti di assenso.

La Commissione di cui all'art. 12 del presente regolamento potrà provvedere ad individuare altri fatti, stati e qualità personali, sulla base di esigenze pratiche e organizzative, ad integrazione di quelli elencati nel primo comma.

#### **ART. 4**

##### **Modalità relative alla redazione e presentazione delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui all'art. 3 della Legge n. 15/1968.**

1. Ai sensi art. 3 secondo comma della Legge 15 maggio 1997 n. 127, che modifica l'art. 3 primo comma della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, le dichiarazioni di cui all'art. 3 non sono soggette ad autentica.
2. Le dichiarazioni possono essere rese separatamente o congiuntamente tra loro ed anche congiuntamente all'istanza eventualmente da produrre, con le modalità di cui al successivo art. 8.
3. E' obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti che provvedono a ricevere la documentazione amministrativa.
4. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.
5. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva da parte del funzionario preposto, salvo che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio del pubblico dipendente.

#### **ART. 5**

##### **Presentazione della documentazione definitiva.**

1. La documentazione definitiva relativa agli stati fatti e qualità personali di cui all'articolo 3 viene richiesta dall'Amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole. Nel caso in cui l'interessato non presenti la documentazione nel termine di 15

giorni o nel più ampio termine assegnato dall'Amministrazione il provvedimento non è emesso.

2. L'onere di controllare la regolarità delle dichiarazioni temporanee e della documentazione successivamente esibita a sostegno delle stesse spetta al funzionario competente a ricevere la documentazione ossia quel dipendente dell'Amministrazione che dovrà poi emettere il provvedimento.
3. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione commisurato al termine complessivo del procedimento.
4. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.
5. La trasmissione della documentazione all'Amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

## **ART. 6**

### **Regolarizzazione e rettifica**

1. La regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare è ammessa nei seguenti casi:
  - qualora la documentazione risulti incompleta o non conforme alla dichiarazione sostitutiva;
  - per evidente errore materiale o per imperfezioni formali;
  - qualora non in regola con le leggi sul bollo o mancante dell'autenticazione a norma di legge.
2. Nel caso in cui le irregolarità siano rilevabili d'ufficio e non costituiscono falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo avviso.
3. In caso di dichiarazione mendace, di falsità negli atti o di uso di atti falsi, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 per l'attivazione dell'azione penale.
4. La rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'ufficio invita l'interessato stesso a provvedervi.

5. Trascorsi i termini assegnati senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta o abbia provveduto alla regolarizzazione o alla rettifica, il provvedimento in suo favore non può essere emanato e decadono le sue posizioni in eventuali graduatorie.

## **ART. 7**

### **Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 4 della Legge 15/1968)**

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 ogni cittadino può rilasciare, in sostituzione di atti di notorietà: dichiarazioni su fatti, stati e qualità personali, circostanze, situazioni e su ogni altro fatto giuridicamente rilevante di sua diretta conoscenza.
2. La dichiarazione è ammessa solo per essere prodotta ad organi e uffici della Pubblica Amministrazione e solo quando ciò che l'interessato dichiara sia a lui direttamente noto. In caso contrario va prodotto il normale atto di notorietà dinanzi agli organi preposti e con due testimoni fidefacienti.
3. Non sono ammissibili dichiarazioni su situazioni che non riguardano fatti propri di chi produce l'atto.
4. Non sono parimenti ammissibili dichiarazioni aventi contenuto negoziale o dichiarazioni di volontà, propositi, impegni o intenzioni, anche se inserite nel corpo di una istanza diretta alla Pubblica Amministrazione, ma solo atti di semplice conoscenza o attestazioni di possesso di determinati requisiti o qualità, fatto salvo quanto previsto in merito da speciali normative di legge.
5. Sono altresì ammesse le dichiarazioni di delega, intendendosi per delega lo strumento giuridico in virtù del quale un soggetto, delegato, riceve semplicemente la estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato a favore di un altro soggetto, delegante. Non è ammessa invece la dichiarazione di procura.
6. Nelle procedure concorsuali relative ad appalti, forniture o acquisti la documentazione da presentare a corredo dell'offerta ed a comprova dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, potrà essere sostituita da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del presente articolo dal titolare della ditta individuale e/o da legale rappresentante della ditta costituita in forma societaria.
7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono autenticate con le modalità previste dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15. Il pubblico ufficiale autenticante ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione sulla responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

## **ART. 8**

### **Istanze**

1. Le sottoscrizioni di istanze dirette alla Pubblica Amministrazione non devono mai essere autenticate, anche se contengano dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi

dell'art. 3 della Legge 15/68 e non siano rese davanti al dipendente addetto, a meno che l'autentica sia espressamente prescritta per legge.

2. Ove l'autentica sia prescritta, le istanze - con o senza dichiarazioni temporaneamente sostitutive - non debbono essere autenticate quando sono sottoscritte davanti al dipendente addetto. Non è peraltro prevista l'autentica ai sensi della Legge 15/1968 su istanze dirette all'autorità giudiziaria. L'imposta di bollo è dovuta salvo che l'atto rientri fra quelli per i quali la legge prevede specificatamente l'esenzione.
3. Qualora l'autentica sia prescritta e la sottoscrizione avvenga alla presenza del dipendente addetto, quest'ultimo - a fini di organizzazione interna e per consentire la verifica delle modalità di sottoscrizione dell'istanza - appone sotto la firma dell'interessato anche la propria indicando semplicemente, senza spese, la seguente dicitura: "Sottoscritta in mia presenza il giorno ....".
4. Anche le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 possono essere presentate contestualmente ad una istanza. In tal caso la sottoscrizione apposta in calce al documento congiunto è autenticata ai sensi dall'art. 20 della Legge 15/1968 medesima. Nel caso in cui l'istanza sia presentata separatamente trova applicazione l'art. 3, comma 11, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e pertanto l'istanza non va autenticata se essa sia sottoscritta alla presenza del dipendente addetto.

## **ART. 9**

### **Validità delle dichiarazioni**

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 15/1968 è ammessa la possibilità di comprovare il possesso di qualità o stati personali mediante esibizione all'ufficio competente di documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
3. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, nonché per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.
4. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previsti per i cittadini italiani.
5. Ai sensi dell'art. 2 quarto comma della Legge 15 maggio 1997 n. 127, i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dall'Amministrazione anche oltre i termini di validità ove l'interessato dichiara in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le



disposizioni contenute nell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.

## **ART. 10**

### **Autentiche di copie**

1. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione procedente.
2. Nel caso venga richiesta l'autenticazione di copia di un atto o documento, per essere prodotta ad un'altra Pubblica Amministrazione, l'autentica può essere fatta dal Segretario Comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco dietro esibizione dell'originale e relativa fotocopia salvi i casi in cui l'originale sia stato emesso o sia depositato presso il Comune di Villa Lagarina.
3. Le copie autentiche, ottenute ai sensi dell'art. 14 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 possono essere presentate agli organi della Pubblica Amministrazione in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
4. Fanno fede come l'originale le copie di copie di atti pubblici originali solo se autenticate dal funzionario depositario di esse. E' comunque salvo il disposto dall'art. 746 c.p.c. e degli articoli 2714 e 2715 del Codice Civile.
5. E' ammessa l'autentica anche di atti o documenti di origine privata quando essi siano richiesti a corredo di istanze presentate da una Pubblica Amministrazione. Non è invece ammessa l'autentica di documenti inerenti rapporti interprivatistici o relativi all'attività giudiziaria.
6. Il pubblico ufficiale che autentica il documento ammonisce chi lo esibisce in merito alla responsabilità penale cui può incorrere nel caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

## **ART. 11**

### **Semplificazione dell'attività amministrativa**

1. Ai sensi dell'articolo 10 secondo comma della legge 4 gennaio 1968 n. 15 l'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultano attestati in documenti già in suo possesso o che essa è tenuta a certificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della stessa legge relativamente alla documentazione necessaria per la celebrazione del matrimonio, alla documentazione nei concorsi per carriere statali e per l'ammissione a corsi universitari.
2. Ai sensi dell'art. 3 primo comma della legge 15 maggio 1997 n. 127, è fatto divieto all'Amministrazione, nel caso in cui all'atto della presentazione di una istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestante stati o fatti

contenuti nel documento di riconoscimento esibito.

3. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia degli stessi.
4. I dati relativi al nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documento di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
5. E' vietato chiedere l'autentica della sottoscrizione della domanda per la partecipazione a selezioni o concorsi per l'assunzione di posti di ruolo o fuori ruolo.

## **ART. 12**

### **Firme a domicilio**

1. La firma del dichiarante, in casi di infermità permanenti o di lunga durata o in caso di infermità temporanea per soli gravi e urgenti motivi da dimostrarsi, casi tutti da certificare con apposita ed idonea documentazione prodotta dal medico di base, può essere raccolta ed autenticata direttamente da un dipendente comunale a ciò legittimato, presso il domicilio dell'interessato.

## **ART. 13**

### **Commissione Comunale**

1. E' istituita una apposita Commissione per l'attuazione del presente regolamento.
2. La Commissione ha il compito di:
  - individuare e definire altri fatti, stati e qualità personali, oltre quelli previsti dall'art. 3 del presente regolamento;
  - raccordare l'attività dell'Amministrazione comunale con le altre Pubbliche Amministrazioni al fine di semplificare i rapporti amministrativi nello spirito della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
  - evidenziare eventuali problemi nascenti dal regolamento in sede applicativa e proporre adeguate modifiche e/o integrazioni da apportare allo stesso.
3. La Commissione è composta da:
  - il Sindaco (o un suo delegato);
  - il Segretario generale del Comune;
  - il Responsabile dei servizi demografici;
  - un rappresentante degli utenti nominato dal Consiglio Comunale.

## **ART. 14**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capo si fa riferimento alla legge del 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 15 maggio 1997 n. 127 nonché alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la Riforma Dell'Amministrazione, n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, alla circolare della. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Finanza Pubblica, n. 26779 del 20 dicembre 1988, al D.P.R. 25 gennaio 1994 n. 130, al D.P.C.M. 19 marzo 1994 n. 281, alla circolare del Ministero per la Funzione pubblica del 14 aprile 1992 n. 87923 e alle circolari emanate per l'attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 (legge Bassanini).